

## Superficie minima oggetto dell'intervento

La superficie minima oggetto dell'aiuto per interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è determinata considerando i seguenti aspetti caratterizzanti della vitivinicoltura provinciale quale viticoltura di montagna:

- una produzione caratterizzata da accentuato frazionamento fondiario;
- i limiti orografici propri del bacino viticolo provinciale;
- le dimensioni ridotte delle aziende con presenza di piccoli coltivatori;
- la ridotta dimensione delle particelle fondiarie.

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione vigneti ammessa a beneficiare dell'aiuto è stabilita in 0,20 ha per tutto il territorio provinciale.

La superficie minima può essere costituita dalla somma di più unità vitate o parti di esse, anche insistenti su particelle diverse.

***Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è misurata in conformità all'articolo 44 comma 1) del Regolamento di Esecuzione n. 2016/1150 laddove prevede che la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto a metà della distanza tra i filari.***